



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE I CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

n. 2772/2024 R.G.

VERBALE DI CAUSA

Oggi **23 aprile 2026**, innanzi al Giudice, dott. [REDACTED], sono comparsi:

per I.N.P.S. l'avv. SICA SERGIO,

per i convenuti l'avv. PORCU CLAUDIA,

Il Giudice invita le parti a discutere la causa.

L'avv. Sica si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

L'avv. Porcu si riporta agli atti, alle conclusioni della perizia; insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, se ritenuta l'istruttoria non completa. Insiste comunque per l'accoglimento delle conclusioni e per la liquidazione delle spese anche relative alla fase del procedimento di ATP.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.

Il Giudice

dott. [REDACTED]





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Il Giudice, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile iscritta al n. **2772/2024** R.G. promossa da

I.N.P.S., (C.F. 80078750587)

- ricorrente -

con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

quali genitori del minore [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

- convenuti -

con il patrocinio dell'avv. PORCU CLAUDIA,

Conclusioni delle parti:

come da verbale di udienza del 23.4.2026

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., l'INPS ha adito il Tribunale di Padova, sezione lavoro, contestando le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, iscritta al n. R.G. 204/2024, avente ad oggetto la verifica della sussistenza, in capo al minore [REDACTED], dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

L'Istituto ha esposto che, a seguito di domanda amministrativa presentata il 19 maggio 2023, il minore è stato sottoposto ad accertamento da parte della Commissione di prima istanza dell'ULSS di Padova, la quale con verbale del 27 luglio 2023 ha riconosciuto una



condizione di invalidità escludendo tuttavia il diritto all'indennità di accompagnamento.

A fronte di tale esito, i genitori del minore hanno promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.; nel relativo procedimento l'INPS si è costituito contestando la domanda.

La fase di ATP si è conclusa con il deposito dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa [REDACTED], che ha riconosciuto in capo al minore la sussistenza dei requisiti per il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2023.

In data 27 novembre 2024 l'INPS ha depositato dichiarazione di dissenso, con conseguente mancata omologazione dell'accertamento.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito l'INPS ha dedotto l'erroneità e l'inadeguatezza delle valutazioni del CTU della fase di ATP, sostenendo che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del minore presupporrebbe un carico assistenziale eccezionale rispetto a quello richiesto da un coetaneo in buona salute e che, nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria emergerebbe il raggiungimento delle autonomie personali, pur con necessità di guida e supervisione. L'Istituto ha pertanto chiesto la rinnovazione della consulenza tecnico-legale e il rigetto della domanda proposta dai genitori del minore.

Si sono costituiti [REDACTED] [REDACTED], resistendo al ricorso. I resistenti hanno ricostruito lo svolgimento della fase di accertamento tecnico preventivo e hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso INPS per difetto di specifica indicazione dei motivi di contestazione, sostenendo che le doglianze dell'Istituto si risolvono in un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni peritali. Nel merito hanno ribadito la correttezza dell'elaborato reso in sede di ATP, richiamando la documentazione sanitaria, scolastica e riabilitativa dalla quale emergono rilevanti difficoltà adattive, comportamentali e relazionali tali da comportare la necessità di un'assistenza e supervisione costante da parte dell'adulto.

Il giudizio è stato istruito mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

L'incarico è stato conferito al dott. [REDACTED], con quesito volto ad accertare se il minore [REDACTED] si trovi nelle condizioni sanitarie che giustifichino il



riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, tenuto conto delle risultanze dell'ATP e delle ragioni di opposizione sollevate dall'INPS.

Il CTU ha dato atto di avere esaminato la documentazione sanitaria prodotta, comprensiva della cartella clinica e delle relazioni redatte dal centro "██████████", delle certificazioni scolastiche e dei precedenti accertamenti, nonché di avere proceduto a visita medico-legale del minore in data 21 luglio 2025, alla presenza dei consulenti tecnici di parte.

Il consulente ha accertato che il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico, disturbo del linguaggio espressivo, disturbo misto delle capacità scolastiche e disprassia, con funzionamento intellettivo nella norma ma con significative compromissioni nelle aree della comunicazione, della socializzazione, del comportamento adattivo e del controllo degli impulsi. È emersa una storia clinica caratterizzata da comportamenti oppositivi ed eteroaggressivi, difficoltà di apprendimento, necessità di sostegno scolastico continuativo e marcata dipendenza dall'adulto nella gestione delle attività quotidiane.

All'esame diretto il CTU ha osservato che il minore necessita di costante supervisione per l'igiene personale, la vestizione, l'alimentazione e l'espletamento dei bisogni fisiologici, non è in grado di muoversi autonomamente all'esterno dell'abitazione, richiede sollecitazioni continue per l'esecuzione degli atti quotidiani e manifesta condotte impulsive e aggressive che impongono una vigilanza costante anche a tutela della propria e altrui incolumità. Ha inoltre riscontrato gravi difficoltà nelle abilità scolastiche di base, nella lettura, nella comprensione del testo e nel calcolo, nonché una produzione grafica e scrittoria fortemente deficitaria rispetto all'età anagrafica.

Il CTU, richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto all'indennità di accompagnamento può configurarsi anche in età evolutiva quando le condizioni patologiche comportano la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi, rispetto a quella occorrente a un bambino sano della stessa età, ha concluso riconoscendo (i) che il minore non ha raggiunto un grado di autonomia conforme a quello dei coetanei e necessita di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita; (ii) che ██████████ è invalido con diritto all'indennità di accompagnamento ai



sensi della L. n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19 maggio 2023, ritenendo opportuna una revisione a distanza di tre anni in considerazione della giovane età.

Alle conclusioni peritali l'INPS ha mosso osservazioni tramite il proprio consulente tecnico di parte, insistendo sulla nozione di assistenza "eccezionale" e sulla distinzione tra supervisione e assistenza continuativa. Il CTU ha però replicato puntualmente alle osservazioni, evidenziando come una lettura complessiva della documentazione e delle risultanze dell'esame diretto deponga univocamente per la gravità del quadro clinico-funzionale e per la necessità di un impegno assistenziale costante e significativamente superiore a quello richiesto da un coetaneo non affetto da disabilità.

Ebbene, le censure mosse dall'INPS alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non evidenziano vizi metodologici, travisamenti dei dati clinici o deviazioni dalle acquisizioni della scienza medica, risolvendosi, anche nella presente fase di merito, in una diversa lettura valutativa della nozione di autonomia e del parametro comparativo da applicare in età evolutiva.

La consulenza espletata in corso di causa si presenta completa, coerente e congruamente motivata. Il CTU ha valutato l'intero compendio documentale, ha proceduto a visita diretta del minore e ha applicato correttamente il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede, nei minori, la verifica della necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi, rispetto a quella normalmente richiesta a un bambino sano della stessa età.

Le conclusioni del Ctu sono pertanto integralmente recepite e fatte proprie da questo giudicante, dal che consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite, così come le competenze di ctu, sia per il presente giudizio sia per il preventivo giudizio ex art. 445 bis cpc, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente.

I compensi di avvocato si liquidano applicando il DM 55/2014, giudicando congrui valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari sia per la fase di istruzione preventiva (liquidando la somma di € 1.800,00 oltre accessori) sia per il giudizio di merito previdenziale, in tal caso esclusa la non celebrata fase decisionale (liquidando la medesima somma di €



1.800,00 oltre accessori).

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. **rigetta** il ricorso proposto dall'INPS;
2. **condanna** l'INPS a rifondere ai resistenti le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, sia per il procedimento di ATP RG 204/2024, sia per il presente giudizio RG 2772/2024;
3. **pone** definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio e del giudizio di ATP R.G. 204/2024.

Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.

Padova, 23 aprile 2026

Il Giudice

dott. [REDACTED]

